



Comune di Carbonara al Ticino
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI
ECONOMICI, PREVISTO DALL'ART.
12 LEGGE N. 241/90

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 10/02/1992

O.I. CO.RE.CO – Atti n. 4232 del 19/03/1992

Risposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/1992

Esecutiva il 18/05/1992 per decorrenza dei termini

ARTICOLO 1 - Norme Generali

L'Amministrazione Comunale interviene, attraverso la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, alle condizioni previste nel presente regolamento e secondo la propria competenza, nei settori economico, sociale, culturale e sportivo, partecipando a dibattiti, convegni o analoghe manifestazioni promosse dalle associazioni o dagli enti di cui al successivo art. 2.

ARTICOLO 2 - Soggetti Promotori

Le iniziative di cui all'art. 1 alle quali l'Amministrazione può partecipare devono essere promosse da enti o associazioni che non perseguono scopo di lucro.

La natura di Associazione deve risultare da uno statuto approvato in data non inferiore a 6 mesi precedenti la richiesta di intervento.

ARTICOLO 3 - Natura dell' Intervento

Il fine per il quale il contributo è richiesto deve essere specifico e determinato.

L'intervento dell'Amministrazione può consistere:

- 1) in un contributo a fondo perduto;
- 2) nell'assunzione a suo carico di parte delle spese di organizzazione. L'intervento potrà coprire totalmente tali spese qualora l'iniziativa proposta sia finalizzata al raggiungimento degli scopi propri dell'Amministrazione.

ARTICOLO 4 - Concessione del Contributo

La concessione del Contributo di cui all'art. 1 è subordinata all'impegno dell'Ente beneficiario ad utilizzarlo per gli scopi per i quali è stato concesso, dandone successivamente rendiconto - qualora l'Ente richiedente il contributo sia un'Associazione, il legale rappresentante della stessa dovrà al momento della richiesta, espressamente dichiarare che l'Associazione non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 19 novembre 1981, n. 659

Nel caso in cui l'Ente beneficiario abbia in un precedente esercizio ricevuto un contributo dal Comune, dovrà presentarne il rendiconto unitamente alla richiesta del nuovo contributo o indicare gli estremi dell'avvenuta presentazione qualora questa risulti già effettuata.

La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione da parte del Presidente o legale rappresentante dell'Ente o Associazione, delle dichiarazioni allegate al presente regolamento.

La Ragioneria non potrà emettere mandati di pagamento per contributi in mancanza di presentazione dei relativi rendiconti, debitamente esaminati.

ARTICOLO 5 - Rendiconti

I rendiconti della utilizzazione dei contributi dovranno essere accompagnati dalle copie delle note di spesa e sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere (o analogo figura, ove non esista) dell'Associazione o dell'Ente Pubblico.

ARTICOLO 6 - Tipologia e modalità d'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

ARTICOLO 7 - Interventi Ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno delle attività dell'Ente e Associazione richiedente. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'anno successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

in casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari, sentite le competenti Commissioni Consiliari. il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto

a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale.

b) dei rendiconti delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate

c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I Contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite il Tesoriere Comunale a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali delle quali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedente assegnata ovvero di non confermare

il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati, o per eventuali indisponibilità di bilancio.

ARTICOLO 8 - Interventi Straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;

b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali musicali cinema all'aperto ecc.) la assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore Comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

ARTICOLO 9 - Interventi a Favore di Soggetti in Stato di Bisogno.

L'Amministrazione Comunale interviene altresì, nei limiti delle proprie risorse a favore di soggetti in stato di bisogno di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 10 - Assistenza Economica di "Minimo Vitale"

Destinatari dell'intervento: possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- Anziani
- Inabili
- persone o nuclei "a rischio"
- Cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR 616/77.
- vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni (18 anni se studente).

Motivi di esclusione:

- Reddito superiore al minimo vitale come già fissato in Lire 7.000000 annui dal Regolamento per il domiciliare agli anziani, approvato dal C con atto n. 92 del 20/11/1990.
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro.
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 e seguenti del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge 151/75) e che di fatto vi provvedano;
- ricovero presso Enti o Case di Cura o famiglie (quando vengo no meno le cause).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

ARTICOLO 11 - Tipologia e Modalità d' Intervento

Contributi erogati con il criterio del "minimo vitale" ad integrazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, il contributo può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas acqua) di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto ecc.;
- esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi, purché gli stessi siano resi dall'Amministrazione Comunale (smaltimento rifiuti so lidi urbani, nettezza urbana ecc.);

I]. contributo viene concesso a tempo indeterminato e sino a revoca; esso decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta Comunale la quale determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnatari; tale determinazione avrà cadenza annuale successivamente alla approvazione del Bilancio preventivo e sarà relazionata alla disponibilità dei relativi stanziamenti.

I termini di decorrenza, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, potranno essere modificati.

Gli assegni di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere Comunale con cadenza bimestrale.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale cori apposito provvedimento.

ARTICOLO 12 - Entità dell'intervento

L'entità del minimo vitale garantito come sopra può essere aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale sentita, all'uopo, la competente Commissione.

ARTICOLO 13 - Procedimento per l' ammissione al contributo di assistenza economica "Minimo Vitale"

a) apertura del caso

L' apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, consigli di quartiere, gruppi di volontariato ecc..

b) Documentazione richiesta

La documentazione richiesta e: di tipo anagrafico:

— Stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli Uffici Comunali competenti.

Di tipo economico

— Buste paga o certificato di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;

— Certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;

— dichiarazione dei redditi o modulo equivalente

Per i bisogni non compresi nel "minimo vitale" oltre alla suddetta documentazione e' richiesto:

— documentazione delle spese da effettuarsi;

— cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;

Ogni utente inoltre.. dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per- i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono:

c) Accertamenti

Per ogni richiesta la Amministrazione del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

— diretto, con visita domiciliare da parte del Servizio Sociale del Comune;

— indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rivela.

L'accertamento indiretto consiste in

— acquisizione i ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari;

— accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti

d) Istruttoria

L'istruttoria delle pratiche prevede

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti

- relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall' vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo

e) Verifiche e Controlli

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa l' azione Comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, sono di regola annuali) al fine di accertare la adeguatezza dell' intervento alle condizioni economiche dell'utente.

ARTICOLO 14 - Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno.

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza)
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
 - coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari compresi i contributi per il diritto allo studio (scuola dell' obbligo) -

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile

L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale sentito l'Assessore ai Servizi Sociali sulla base di motivata proposta.

Tutti i contributi straordinari prima di essere assediati devono ottenere il preventivo parere della Commissione comunale di assistenza ove istituita